Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 9

Seduta del 27 dicembre 2018

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE - "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni" nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (2021-2027) dell'Appennino Settentrionale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico *"a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali*

costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci".

- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTI i Piani stralcio di bacino vigenti nel territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, ed in particolare il Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino Settentrionale e il Piano di gestione del rischio di alluvioni del fiume Serchio (in seguito anche PGRA) approvati con distinti d.p.c.m. in data 27 ottobre 2016 e pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 e n. 29 del 4 febbraio 2017;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;

VISTO l'art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che *"Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni"* e a tal fine al comma 1 stabilisce che *"entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni"* sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che *"Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni"*;

VISTA la nota prot. n. 5908 del 23 dicembre 2010, con la quale, all'avvio del primo ciclo pianificatorio in materia di gestione del rischio di alluvioni, l'Autorità di bacino del fiume Arno ha formalmente comunicato al Ministero dell'Ambiente la decisione assunta, a livello di distretto dell'Appennino Settentrionale, di andare a predisporre direttamente le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, avvalendosi della misura transitoria di cui all'articolo 13 della direttiva e all'art.11, comma 1, del d.lgs. 49/2010, rappresentando per conto di tutte le UoM del distretto che non sarebbe stata svolta la valutazione preliminare del rischio prescritta dall'articolo 4 della direttiva;

CONSIDERATO CHE per il secondo ciclo pianificatorio in materia di gestione del rischio di alluvioni, non è possibile ricorrere alla misura transitoria di cui all'art. 13 della direttiva, come evidenziato dalla stessa Commissione Europea;

VISTO l'art. 4 della direttiva alluvioni che richiede agli Stati Membri di effettuare la Valutazione Preliminare del Rischio (Preliminary Flood Risk Assessment – in seguito anche PFRA) per ciascun distretto idrografico (River Basin District – in seguito anche RBD) o Unità di Gestione (in seguito anche Unit of Management – UoM) e prevede che la PFRA sia effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali, sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni; a tal fine, lo stesso articolo prevede che la PFRA comprenda almeno i seguenti elementi: *"a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l'utilizzo del territorio; b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell'inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto; c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative"* e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri *"d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d'acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l'efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni";*

VISTO l'art. 5 della direttiva alluvioni che attribuisce agli Stati membri il compito di individuare, per ciascun RDB o UoM, le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi;

CONSIDERATO CHE ai sensi e in accordo degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva alluvioni la PFRA è effettuata, sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, per identificare le aree a potenziale rischio significativo di alluvione (Areas of Potential Significant Flood Risk – in seguito anche APSFR) tenendo, altresì, conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto previsto all'art. 15 della direttiva alluvioni, entro il 22 marzo 2019 occorre effettuare il reporting della PFRA e delle APSFR per il secondo ciclo di gestione secondo le modalità e i formati approvati in sede di Commissione Europea;

VISTO il "Calendario e Programma di lavori" per l'aggiornamento del PGRA, di cui si è provveduto a prendere atto con propria precedente deliberazione n. 8 del 27.12.2018;

VISTA la Relazione predisposta dall'Autorità di bacino, sulla base di uno schema di Relazione metodologica coerente con quanto richiesto per il reporting, elaborato a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente – DG STA in collaborazione con ISPRA, che descrive nel dettaglio i contenuti della PFRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e le metodologie, i criteri e le fonti dei dati utilizzate per condurre la stessa e per la conseguente ridefinizione delle APSFR (allegato n.1);

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto della "*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni*" nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021-2027), predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE e dell'allegata Relazione metodologica;

VISTO il verbale della seduta del 27 dicembre 2018 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Si prende atto della "*Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e dell'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni*" nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (2021-2027), predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE e dell'allegata Relazione metodologica che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 1).

ARTICOLO 2 - Si incarica il Segretario Generale dell'Autorità di bacino di provvedere ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo al contempo l'attuazione di quanto previsto all'art. 15 della direttiva 2007/60/CE.

Roma, 27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
(Sergio Costa)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Lucchesi)

Allegato: Relazione PFRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale